

n. 20/2025 R.G.



Tribunale Ordinario di Rimini

Sezione Civile

Ufficio Procedure Concorsuali

Il giudice dott. Filippo Meneghello

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di
esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII,
depositato in data 17/10/2025 nell'interesse di
();

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, co. 4 CCII
dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della
Crisi da sovraindebitamento, Avv. Marco Adamo;

letta l'integrazione documentale depositata dal procuratore del
ricorrente in data 25/11/2025;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del
Tribunale di Rimini ai sensi del combinato disposto dell'art.
283 co. 2 e dell'art. 27 co. 2 lett. b) CCII in quanto la
ricorrente è residente nel relativo circondario;

OSSERVATO CHE

con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in
Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento
l'istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi

compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCI, a cui può accedere, per una sola volta, il *"debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura"*, con l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità *"ulteriori rispetto a quanto indicato dal comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori"*.

L'esdebitazione dell'incapiente ex art 283 cci non è qualificabile come vera e propria procedura concorsuale, considerato che, pur richiedendo il coinvolgimento (l'informazione) di tutti i creditori e l'intervento giudiziale, nonché il controllo di un organo della procedura (sorveglianza dell'OCC), non è volto alla liquidazione dei beni ed alla soddisfazione dei creditori secondo le regole del concorso; da ciò discende che alla esdebitazione dell'incapiente sovrintenda il giudice monocratico.

L'odierno ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal co. 3 dell'art. 283 CCII.

Nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità di adempiere, l'attestazione di

inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il nucleo familiare del ricorrente si compone esclusivamente del medesimo, il quale risulta attualmente disoccupato e percepisce la NASPI per un importo di circa euro 800,00; in passato ha riferito di aver lavorato come portiere, percependo nel 2024 un reddito lordo di complessivi euro 14.885,00.

Il inoltre ha riferito di essere proprietario di una vettura di scarso valore economico, nonché di una quota di proprietà di 2 particelle immobiliari site in un comune montano in provincia di Como, le quali sarebbero di valore minimo e in condizioni di assoluta fatiscenza, tale da rendere antieconomica una eventuale procedura esecutiva intentata dai creditori.

Da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che la situazione di sovraindebitamento dell'istante deriva sostanzialmente da tre avvisi di accertamento notificatigli nel 2007 con cui - a seguito di verifiche della Guardia di Finanza - subiva una revisione dell'IVA, Irpef, IRAP e dei Contributi dovuti per l'attività imprenditoriale svolta dal negli anni 2003-2004-2005.

A norma del comma 7 dell'art. 283 CCI il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che sulla formazione del debito hanno inciso in maniera del tutto preponderante, come detto, gli avvisi di accertamento indicati.

Sul punto va osservato come la Commissione Tributaria Provinciale di Como ha ritenuto, con sentenza n. 121/2008, che l'istante abbia beneficiato di vantaggi economici derivanti da un meccanismo di c.d. frodi carosello.

Secondo il ragionamento seguito dalla Commissione, le eccezionali condizioni economiche praticate dalla società AUTO-IN , da cui il aveva acquistato diverse vetture di alta gamma, erano tali da escludere che egli potesse ignorare il carattere *contra legem*, o comunque fraudolento, dell'attività posta in essere.

L'assunto sarebbe altresì corroborato da una serie di elementi, tra i quali spiccano l'elevato volume di affari dell'impresa dell'istante a dispetto della sua recente presenza sul mercato e il fatto che la società dalla quale il acquistava automobili fosse priva, tra l'altro, di insegne, personale o strutture commerciali, che costituiscono tutti dei requisiti indispensabili per ritenere che un'impresa esista sul mercato. Tanto premesso va rilevato come i fatti valorizzati dalla Commissione a fini di addebito della responsabilità tributaria non implicano automaticamente la qualificazione della condotta

tenuta del [] come connotata da dolo, colpa grave o fraudolenza a fini di esdebitazione.

In altri termini, le medesime condotte vanno valutate autonomamente in questa sede, essendo diversi i fini cui vengono in rilievo, ben potendo fondarsi la responsabilità tributaria su un addebito di colpa lieve o addirittura meramente presunta, come nel caso di specie.

Orbene, le condotte valorizzate dalla Commissione Tributaria ai fini dell'affermazione della responsabilità solidale del [] attengono esclusivamente all'operatività della società "AUTO-IN, soggetto ritenuto "cartiera" nell'ambito della c.d. frode carousel.

Ed invero la Commissione Tributaria ha ritenuto il [] responsabile in solido non già in ragione di una sua partecipazione attiva alla frode, né per avere predisposto o agevolato il meccanismo evasivo, bensì sulla base di una partecipazione presunta, atteso che egli "non poteva non sapere" della natura fraudolenta dell'operazione.

In altri termini l'affermazione di responsabilità si fonda su un giudizio presuntivo di conoscibilità della frode, desunto da indici sintomatici (prezzi vantaggiosi, caratteristiche del fornitore, sede legale presso abitazione privata), senza che sia stata accertata una condotta dolosamente orientata all'evasione o caratterizzata da macroscopica trascuratezza.

La differenza non è meramente terminologica, ma ontologica.

Nel giudizio tributario, l'addebito può fondarsi anche su criteri presuntivi e su un parametro di diligenza professionale volto a presidiare l'interesse fiscale.

L'art. 283, co. 7 CCII, invece, richiede un *quid pluris*: una condotta dolosa, gravemente colposa o fraudolenta che esprima un atteggiamento soggettivo di particolare riprovevolezza.

Nel caso di specie, la responsabilità del è stata costruita su una colpa "per conoscibilità", ossia su un rimprovero fondato sull'omessa percezione di segnali d'allarme ritenuti *ex post* significativi.

Si tratta, in sostanza, di una colpa presunta, desunta da fatti noti, ma non accompagnata dalla dimostrazione di un consapevole coinvolgimento nel disegno evasivo né di un'inosservanza grossolana e inescusabile di doveri elementari di cautela.

La circostanza che la principale violazione - il mancato versamento dell'IVA - sia stata posta in essere dalla società fornitrice, mentre l'istante è stato chiamato a rispondere in via derivata quale avente causa, rafforza tale conclusione: il giudizio di rimprovero si arresta alla soglia della negligenza, ma non raggiunge quella della colpa grave, intesa quale deviazione marcata e macroscopica rispetto ai canoni minimi di diligenza.

Del resto, la stessa Commissione Tributaria non ha qualificato la condotta del come fraudolenta, né ha accertato la falsità delle difese svolte in quella sede, limitandosi a

ritenere maggiormente attendibile la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate sulla base degli elementi indiziari raccolti.

Neppure le condotte accertate nel parallelo procedimento penale, concluso con un c.d. patteggiamento, conducono a diverse conclusioni.

È noto invero che le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti non implicano un accertamento pieno di responsabilità, ma riflettono una scelta processuale dell'imputato, priva di efficacia vincolante nel giudizio civile e, a fortiori, nel giudizio di meritevolezza ex art. 283 CCII.

In definitiva, la condotta accertata in sede tributaria può integrare una responsabilità ai fini dell'imposizione fiscale, ma non presenta quei caratteri di consapevole preordinazione, frode o macroscopica ed inescusabile trascuratezza che l'art. 283, co. 7 CCII richiede per escludere l'accesso all'esdebitazione.

Al più, può ravvisarsi un profilo di leggerezza nella valutazione dell'affidabilità del fornitore, ma tale profilo - alla luce delle concrete modalità dei pagamenti (assegni circolari), dell'assenza di elementi dimostrativi di un vantaggio anomalo e della mancata prova di un coinvolgimento diretto nel meccanismo evasivo - non si colloca sul piano della colpa grave.

L'indebitamento si è poi aggravato per effetto di plurimi fattori, quali perdita del lavoro e l'incapacità di generare redditi alternativi, unitamente all'indebolimento psicofisico

del ricorrente (da questi ampiamente documentato) e all'obbligazione alimentare a cui è tenuto in favore del figlio; tutti elementi che hanno determinato una situazione di sostanziale insolvenza personale.

È quindi positivamente integrato il requisito della meritevolezza a fini di esdebitazione, nel senso di assenza di condotte di dolo, colpa grave ovvero frode ai creditori nella formazione dell'esposizione debitoria di cui all'art. 283, co. 7, CCII.

Le circostanze personali e reddituali del debitore confermano, inoltre, la sua assoluta incapacità economica attuale e prospettiva di far fronte alle obbligazioni assunte.

Il ricorrente:

- percepisce esclusivamente un assegno mensile NASPI pari ad euro 780,32, che costituisce la sua unica fonte di sostentamento, nemmeno sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari;
- dispone di quattro conti correnti, di cui n. 2 presso Credit Agricole, con un saldo rispettivamente di euro 15,49 (Carta 4992) ed euro 394,46 (CC 287); uno presso "Poste Pay" per euro 288,07; infine un ultimo presso "Qonto" di importo più significativo pari ad euro 3.004,95, imputabile al fatto che sul medesimo veniva accreditato lo stipendio presso la Vigilar S.r.l. ove l'istante lavorava sino a luglio 2025;

- un eventuale smobilizzo della quota di proprietà sulle particelle catastali indicata in ricorso risulterebbe assolutamente inidonea a colmare, anche solo in parte, il debito maturato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- non svolge alcuna attività lavorativa né risulta prevedibile, in ragione della condizione di invalidità "*con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%*", un inserimento nel mondo del lavoro nel prossimo futuro (trattasi di paziente psichiatrico con inabilità al lavoro riconosciuta pari al 75%).

Tale situazione comporta che il debitore non disponga di alcuna utilità economica da offrire ai creditori, né allo stato attuale né secondo una previsione attendibile per il triennio successivo.

Sul punto va opinato come i redditi percepiti dall'istante non superano il limite richiesto dall'art. 283 CCI, co. 2, che subordina l'ammissibilità dell'esdebitazione alla sussistenza di entrate annuali di importo non superiore a una volta e mezza l'assegno sociale (pari ad € 10.504,45 per il 2025), moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE 2025 (che invero è composto dal solo ricorrente in questa procedura).

Tale calcolo va effettuato tenendo conto delle spese occorrenti al mantenimento del debitore e della sua famiglia, non limitandosi accertare l'importo delle uscite effettivamente

sostenute ma verificando che l'istante abbia ridotto per quanto possibile i consumi superflui; altrimenti si rischierebbe di impedire ai creditori la benché minima soddisfazione del credito a causa di uno stile di vita agiato del debitore.

Nel caso di specie, condividendosi la valutazione dell'OCC, può stimarsi un ammontare medio mensile di spese di mantenimento pari a euro 1.600,00, comprensivo dei costi essenziali per l'affitto, l'alimentazione, le utenze, i trasporti, l'assegno di mantenimento e le spese per la salute personale.

Ne consegue che non residua alcuna eccedenza reddituale concretamente destinabile alla soddisfazione dei creditori, con conseguente insussistenza di una reale capacità contributiva e integrale rispetto della condizione di "incapienza assoluta" richiesta dalla norma per l'ammissione all'esdebitazione post-liquidatoria.

Alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P. Q. M.

visto l'art. 283 CCII;

DICHIARA

definitivamente inesigibili nei confronti di
(C.F.), i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (17/10/2025);

ORDINA

al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 30 settembre di ogni anno, per la durata di tre anni, la dichiarazione annuale (sia positiva che negativa) relativa alle utilità rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCI sopravvenute alla emissione del decreto e di depositarla presso l'OCC;

DISPONE

che l'OCC provveda ogni anno a relazionare in merito alle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 283 CCI;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato a cura del Gestore al debitore ed a tutti creditori a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo Raccomandata A.R., segnalando che gli stessi possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione con atto trasmesso al Gestore o depositato presso la Cancelleria fallimenti del Tribunale di Rimini;

RISERVA

di disporre successiva udienza di comparizione nel caso in cui
siano presentate opposizioni.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Rimini, 17/02/2026

Il giudice

dott. Filippo Meneghello